(N. 396)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **BRASCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1954

Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Quando la Camera ed il Senato ebbero ad approvare la legge 25 luglio 1952, n. 949, relativa al piano decennale per lo sviluppo dell'agricoltura italiana, furono prospettate istanze e votati ordini del giorno rivolti ad una più larga estensione dei disposti provvedimenti. In particolare, per quanto riguarda il credito per macchine agricole, venne osservato — e fu votato in Assemblea anche un mio ordine del giorno (1) — che le piccole e le piccolissime aziende difficilmente avrebbero potuto fruire dei benefici di una legge che consentiva operazioni di credito agrario « solo per le macchine » che trovassero « appropriata ed economica utilizzazione nell'àmbito dell'azienda agraria cui il prestito si riferiva ». Era perfino interdetto all'agricoltore di cercarsi presso terzi un lavoro integrativo che consentisse una utilizzazione economica della macchina che, altrimenti, sarebbe stato pazzia comprare, nonostante gli incoraggiamenti e le facilitazioni che venivano prospettate. Era prevista, è vero, la possibilità per i piccoli coltivatori di associarsi, in cooperativa o meno, per la lavorazione « delle rispettive aziende agrarie », ma, a parte la difficoltà di far sorgere e prosperare tali forme associative, rimaneva mortificato il naturale spirito di intraprendenza e di iniziativa dei nostri coltivatori diretti, aggravando spese e costi e costringendo ad una disciplina scarsamente sentita e poco... redditizia. D'altra parte è notorio che in Italia esiste una larga rete di piccole imprese esercenti

(1) *Ordine del giorno Braschi* nella parte accolta come raccomandazione dal Governo nella seduta del 17 luglio 1952.

« Il Senato della Repubblica, ritenuto che l'urgenza estrema dei provvedimenti di cui alla presente legge (n. 2385-A) ne rendono indilazionabile l'approvazione nel testo trasmesso dalla Camera, invita il Governo a prendere la iniziativa e a provvedere perchè siano ammesse a fruire dei benefici del prestito anche le imprese artigiane che, lavorando per terzi, costituiscono, il più delle volte, l'unico modo perchè il mezzo meccanico possa essere impiegato nelle aziende più piccole e posto a servizio dei coltivatori più poveri ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

lavorazioni meccaniche per terzi alle quali si deve il primo e più largo impulso meccanico agrario del nostro Paese e che rappresentano il modo e il mezzo col quale si sono meccanizzate e vengono tuttora in grandissima parte utilmente ed economicamente lavorate con mezzi meccanici le piccole aziende agricole.

Di fronte a queste osservazioni il Governo, pur mostrandosi incline e favorevole, invitava il Senato (mi riferisco, appunto, alla discussione che ebbe luogo in Senato) a non insistere, data anche l'incognita della sufficienza o meno dei fondi messi a disposizione per un esperimento che non consentiva precisi calcoli o previsioni.

La legge passò, così, nel testo oggi in vigore e il regolamento che veniva successivamente emanato (decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1952, n. 1317) si ispirava agli stessi princìpi restrittivi.

Sono passati molti mesi e l'esperienza ha mostrato più che mai il persistere dei problemi e delle esigenze sopra prospettate, mentre si è rivelata, negli esercizi passati e in quello in corso, una disponibilità di fondi che consente e consiglia il disegno di legge che mi onoro presentare all'approvazione del Senato. La iniziativa fu recentemente auspicata anche dalla ottava Commissione legislativa del Senato che approvava apposito ordine del giorno (2).

Si tratta, in fondo, di un emendamento aggiuntivo concepito in termini tali da non richiedere delucidazioni o chiarimenti.

Dirò soltanto che con questo emendamento vengono anche a cadere le « norme esecutive » di cui al primo e secondo comma dell'articolo 7 del decreto presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317, norme che potranno, se del caso e per quanto non assolutamente necessario, venire anche formalmente corrette o soppresse, a cura del potere esecutivo.

---

(2) *Ordine del giorno Carelli* approvato in sede di Commissione legislativa nella seduta del 19 febbraio 1954.

Omissis

« L'8ª Commissione legislativa dell'agricoltura del Senato della Repubblica invita il Governo e per esso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a concedere prestiti anche a coltivatori diretti e a piccole aziende per macchine agricole la cui utilizzazione aziendale venga integrata da prestazioni presso aziende agrarie di terzi ».

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, vengono aggiunte le seguenti parole: « I prestiti per l'acquisto di macchinari possono essere concessi anche a coltivatori diretti, a piccole aziende ed a piccole imprese esercenti lavorazioni meccaniche per conto terzi, mediante patti di riservato dominio sul macchinario, integrati, occorrendo, da altre forme accessorie di garanzia ».